

ATTO COSTITUTIVO AMICI DI PALAZZO BIANCIARDI APS

In data 20 aprile 2021, presso la sede di PALAZZO BIANCIARDI ubicato in via Ferruccio n. 32 a Castellina in Chianti (SI) alle ore 21.00, si sono riunite le seguenti persone:

Simonetta Bianciardi nata a Castellina in Chianti (SI) il 25/10/1939 residente a Prato, via Giovanni Miniati 23, cittadina italiana, codice fiscale BNCSNT39R65C172C

Carlotta Castelli nata a Siena il 17/12/1969 residente a Monteriggioni (SI), via del Pozzo 162, cittadina italiana, codice fiscale CSTCLT69T57I726I

Cosimo Bianciardi nato a Firenze il 08/08/1971, residente a Castellina in Chianti (SI) in via Ferruccio 32, cittadino italiano, codice fiscale BNCCSM71M08D612T

Francesco Bianciardi nato a Siena il 11/03/1970 residente a Castellina in Chianti (SI), via Milano 30 cittadino italiano, codice fiscale BNCFNC70C11I726G

Gaia Bastregghi nata a Siena il 23/12/1959 residente a Castellina in Chianti (SI), in via Ferruccio n. 32, cittadina Italiana, codice fiscale BSTGAI59T63I726I

Lorenzo Gramigni nato a Firenze il 18/11/64 residente a Prato, via Bruno Buozzi 36, cittadino italiano, codice fiscale GRMLNZ64S18D612Z

Monica Bastregghi nata a Pisa il 05/09/1961 residente a Soignies, in Belgio, cittadina Italiana, codice fiscale BSTMNC61P45G702A

Maria Teresa Gramigni nata a Firenze il 08/06/1972 residente a Prato, in via Raffaello Lambruschini 74, cittadina italiana, codice fiscale GRMMTR72H48D612U

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Simonetta Bianciardi la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Sig. Francesco Bianciardi quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: **"AMICI DI PALAZZO BIANCIARDI APS"**, da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Castellina in Chianti (SI), all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il **Consiglio Direttivo** sia composto da 8 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Gaia Bastregghi

Vice Presidente Francesco Bianciardi

Segretario Carlotta Castelli

Consigliere Monica Bastregghi

Consigliere Maria Teresa Gramigni

Consigliere Simonetta Bianciardi

Consigliere Lorenzo Gramigni

Consigliere Cosimo Bianciardi

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il COMITATO SCIENTIFICO sia composto da 1 componente e nominano a farne parte, in veste di Presidente, il Signor:

Presidente Massimiliano Bellavista

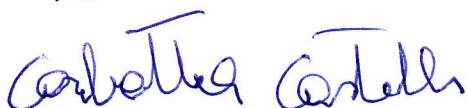
ART. 5 Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2021. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

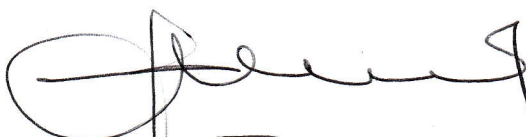
ART. 6 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

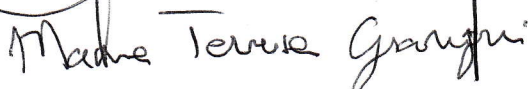
Non essendoci altri punti da dibattere, i Fondatori sciolgono l'Assemblea alle ore 21.56

Letto, approvato e sottoscritto a Castellina in Chianti, il 20/04/2021

Sig.ra Simonetta Bianciardi 

Sig.ra Carlotta Castelli 

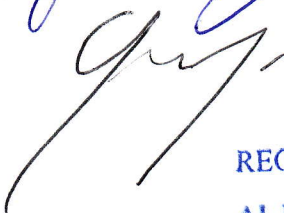
Sig.ra Gaia Bastregghi 

Sig.ra Maria Teresa Gramigni 

Sig.ra Monica Bastregghi 

Sig. Cosimo Bianciardi 

Sig. Francesco Bianciardi 

Sig. Lorenzo Gramigni 



REGISTRATO A SIENA IL 28/04/2021
AL N. 866 MOD. 68 SERIE 3
VERSATI € 296,00

STATUTO

AMICI DI PALAZZO BIANCIARDI APS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "**AMICI DI PALAZZO BIANCIARDI APS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Castellina in Chianti (SI) e con durata illimitata.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Scopo dell'Associazione, costituita dai membri della Famiglia Bianciardi in Castellina in Chianti, è la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose d'interesse artistico, storico e culturale, le biblioteche, la promozione della cultura e dell'arte,

Adoperandosi, nello specifico, per la cura, la gestione, l'organizzazione, il recupero, la manutenzione, il restauro, la valorizzazione, la diffusione della conoscenza e l'esposizione delle opere di grande pregio, custodite negli Archivi, nella Biblioteca e nella Cappella di Palazzo Bianciardi.

L'Associazione si propone di offrire al pubblico e ai soci la possibilità di arricchire il proprio patrimonio di conoscenze culturali legate al territorio e alla storia di CASTELLINA IN CHIANTI, del CHIANTI e della TOSCANA attraverso la storia, le curiosità ed i documenti custoditi da una grande famiglia, che ha influito su questo territorio nell'arco di molti secoli. Lo scopo sarà perseguito anche attraverso lo sviluppo di una rete geografica di luoghi e opere culturali ed architettoniche, collegati a questa Storia, con la creazione di veri e propri itinerari culturali attraverso pievi, cappelle e luoghi di interesse, tutti connessi al medesimo

"VIAGGIO NELLA STORIA E NELLA POESIA DI UN TERRITORIO, ATTRAVERSO LA STORIA E LE VICENDE DI UNA GRANDE FAMIGLIA ED IL SUO INTRECCIARSI CON LE STORIE DI ALTRE GRANDI FAMIGLIE DEL PASSATO"

che possa costituire un'occasione straordinaria di valorizzazione turistica oltre che culturale e che diventi un punto d'incontro e di aggregazione per altre realtà interessate a promuovere il "sistema territorio" attraverso una rete integrata di relazioni tra gli attori pubblici e privati al fine di accrescere il coordinamento, l'integrazione, la reputazione, l'immagine e l'attività sul piano locale ma anche regionale, nazionale ed internazionale, promuovendo contatti e rapporti di collaborazione con associazioni, università, centri di ricerca, fondazioni, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed, in particolare, con quelle europee aventi scopi simili, al fine di stabilire maggiori scambi culturali, informativi e formativi sulle esperienze di conservazione, valorizzazione, gestione e sviluppo del patrimonio culturale e di sviluppo del territorio.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Manutenzione, catalogazione e restauro del patrimonio bibliografico ed ecclesiastico di proprietà della Famiglia Bianciardi (dal 1300 al 1800)
- Individuazione dei locali più idonei all'esposizione del suddetto patrimonio all'interno di Palazzo Bianciardi e adeguamento del locale scelto per trasformarlo in sede espositiva/museale
- Restauro della Cappella Bianciardi
- Valorizzazione del suddetto patrimonio anche attraverso l'uso di tecnologie e supporti tecnologici avanzati, innovativi e abilitanti.
- Reperimento e formazione del personale necessario alla promozione attraverso partnership con Università, Istituzioni ed Enti preposti alla formazione
- Collaborazione con Università, Istituzioni ed Enti preposti alla formazione per progetti di ricerca sulla conservazione, manutenzione e restauro, valorizzazione e promozione di patrimoni culturali
- Offerta di percorsi culturali divulgativi e formativi per studenti, cittadini e turisti
- Creazione di una rete di entità (pubbliche e private) che perseguano affini o analoghi scopi, con cui condividere progettualità ed esperienze e con cui creare sinergie
- Promozione e diffusione attraverso tutti i mezzi e supporti, con particolare attenzione alle tecnologie innovative
- Creazione della rete di collegamenti (pubblici e privati) per il reperimento dei finanziamenti necessari allo scopo

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro

opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione può costituire un elenco di **AMICI** che non acquisiscono la qualifica di socio, non hanno quindi doveri né diritti verso l'Associazione ma possono essere informati delle attività dell'associazione, possono sostenere l'associazione attraverso donazioni e possono partecipare agli eventi promossi.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o

morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- selezionare i membri da invitare a far parte del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, compreso il presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Comitato Scientifico)**

L'Assemblea dei soci può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da persone autorevoli in ambito Culturale e/o Amministrativo, ha una funzione consultiva e d'immagine, veglia sulla valenza culturale dell'operato dell'Associazione. Possono farne parte Docenti Universitari, Amministratori Pubblici, personalità del mondo della cultura e dell'arte, personalità ecclesiastiche.

Le candidature possono essere presentate dai Soci al Consiglio Direttivo che provvede ad invitare i candidati a far parte del Comitato. Non vi è un numero minimo né massimo di componenti. Le cariche si rinnovano ogni due anni, fatto salvo, per i membri, il diritto di recedere in qualunque momento.

I membri del Comitato Scientifico hanno un ruolo consultivo, non sono soci, pertanto la loro nomina non comporta diritti né doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- **libro degli associati**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- **registro dei volontari**, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**, tenuto a cura dello stesso organo;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo** di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

ART. 18

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

3 866 28/04/2021

0,00
296,00

TZ921L000866000CC
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

296,00

EURO 296,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ9



Milano,

Oggetto: Quietanza di versamento F24

Ti confermiamo l'avvenuto pagamento del modello F24.

Di seguito puoi trovare il riepilogo del pagamento e la quietanza di versamento del modello F24 in linea con quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate, rilasciato per tutti gli usi previsti e consentiti dalla legge.

DATI ORDINANTE

Ordinante	BASTREGHI GAIA
Codice Iban	IT69R0347501605CC0011992893
N° conto corrente di addebito	1992893

DATI CONTRIBUENTE

Contribuente	BASTREGHI GAIA
Codice fiscale	BSTGAI59T63I726I

DATI DEL PAGAMENTO

Importo in euro	296 , 00	
Numero protocollo	B0347501605230421	0000295
Data di pagamento	23042021	

Con i più cordiali saluti,



Alessio Miranda Valerio Fallucca

ING BANK N.V. Milan Branch

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO

B0347501605230421

0000295

Saldo delega

296,00

DATA DEL VERSAMENTO

giorno mese anno
2 3 0 4 2 0 2 1

ABI

03475

CAB

01605

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

B S T G A I 5 9 T 6 3 I 7 2 6 I

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI

BASTREGHI GAIA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO

CODICE ATTO

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

sezione

codice

tributo
causale

estremi identificativi

periodo di riferimento

importo a debito

importo a credito

ERARIO

1550

2021

200,00

0,00

ERARIO

1552

2021

96,00

0,00

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

92074490522

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

AMICI DI PALAZZO BIANCIARDI APS

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA FERRUCCIO 32

C.A.P.

53011

COMUNE

CASTELLINA IN CHIANTI

PROV.

SI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

BSTGAI59T63I726I

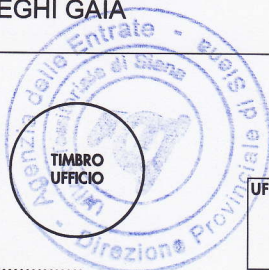
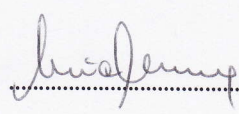
CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

BASTREGHI GAIA

DATA 28/04/2021

IL FUNZIONARIO 

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SIENA

Amici di Palazzo Bianciardi APS
la presidente
Gaia Bastregghi Bianciardi

